

## **TI\_GERICHTE 33.2010.12 vom 11. Oktober 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-10-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2010.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2010.12)

FR: TI\_GERICHTE 33.2010.12 du 11 octobre 2010

IT: TI\_GERICHTE 33.2010.12 del 11 ottobre 2010

### **Regeste**

STF 9C\_795/2009 di rinvio al TCA. Calcolo delle prestazioni complementari che l'assicurata deve restituire per gli anni 2006 e 2007. Gli importi calcolati sono gli stessi fissati dalla Cassa, quindi la decisione su opposizione di restituzione va confermata: il dispositivo della prec. STCA va modificato

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

per le persone sole e di Fr. 1 ' 500.- per i coniugi e le persone con figli che hanno diritto ad una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall ' esercizio di un ' attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell ' art. 2c lett. d, il reddito dell ' attività lucrativa è interamente computato. Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell ' anno civile precedente l ' anno in cui è assegnata la prestazione (art.

#### **E. 23**

cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI). La notifica di tassazione IC 2006 dell'assicurata (doc. 77) indica in Fr. 51 ' 634.- il suo reddito annuo da attività dipendente conseguito nel 2006. Invece, la IC 2006 non include delle indennità giornaliere. Infatti, dall'accertamento eseguito a suo tempo dal TCA presso l'assicuratore infortuni (doc. VI), emerge che per tutto il 2006 quest'ultimo (doc. VII) ha versato al datore di lavoro della ricorrente delle indennità giornaliere assicurate all'80% di Fr. 118,45, per un totale annuo di Fr. 45'392,30 (Fr. 118,45 x 365 giorni). È quindi corretto che queste indennità giornaliere riconosciute da \_\_\_\_\_ non siano state computate fiscalmente alla ricorrente, poiché sono state versate al datore di lavoro. Da quanto precede discende che, ai fini della determinazione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute, va ritenuto il reddito da attività dipendente dato che, come il TCA ha accertato pendente causa, malgrado l'insorgente fosse da tempo inabile al lavoro, ella ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc. X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è giunto a termine il suo contratto di lavoro (doc. X/1). In contropartita, l'assicuratore infortuni ha versato al datore di lavoro dell ' assicurata le indennità giornaliere assicurate all ' 80% (Fr. 118,45). In conclusione, nel caso concreto va dunque ritenuta nei redditi determinanti dell ' insorgente la somma di Fr. 33 ' 756.- ([Fr. 51 ' 634.- - Fr. 1 ' 000.-] x 2/3) quale reddito da attività lucrativa dipendente. A ciò si aggiunge la rendita d ' invalidità di Fr. 4 ' 980 .- annui. I redditi determinanti nel 2006 ammontano così a Fr. 38'736.-, come calcolato dall ' amministrazione nel suo ultimo

scritto del

## E. 26

maggio 2009 (doc. XII). In queste circostanze, tenuto conto delle spese riconosciute pari a Fr. 31'898.-, si ha un'eccedenza di reddito di Fr. 6'838.-, ciò che non permetteva effettivamente all'assicurata di avere diritto alle prestazioni complementari. È quindi a buon diritto che la Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto in restituzione le prestazioni complementari che le ha versato dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 ammontanti a Fr. 1'878.- al mese, per un totale di Fr. 16'902.- (Fr. 1'878.- x 9). 6. Nel giudizio del 21 giugno 2010, al considerando 5 il Tribunale federale ha inoltre osservato che " Tenuto conto del fatto che per i primi giudici i calcoli effettuati dall'amministrazione (per il 2007) non apparivano a prima vista esatti e che il Tribunale federale è comunque un giudice del diritto e non dei fatti (cfr. 1C\_58/2009 del 24 novembre 2009 consid. 2.1; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 all'art. 107), si impone il rinvio della causa alla precedente istanza affinché istruisca questo aspetto e si pronunci nuovamente. ". In effetti, il TCA ha affermato al considerando 2.11 che " Quanto ai calcoli effettuati dalla Cassa di compensazione volti alla determinazione degli importi indebitamente riscossi dalla ricorrente, occorre verificarli, non apparendo a prima vista esatti. ". Tuttavia, il considerando 2.12 che segue, ma anche lo stesso considerando 2.11, sono incentrati proprio sulla determinazione degli importi indebitamente percepiti dall'interessata nel 2007. 7. Per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2007, con la decisione dell'11 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha ritenuto delle spese riconosciute di Fr. 32'036.- e dei redditi determinanti di Fr. 25'844.-, cosicché ha concesso all'assicurata una prestazione complementare di Fr. 144.- al mese, oltre al contributo all'UAM di Fr. 349.- per il premio di cassa malati. L'amministrazione ha emesso l'8 ottobre 2008 un ordine di restituzione di Fr. 1'008.-, a motivo che il reddito non privilegiato era in realtà composto della rendita d'invalidità di Fr. 5'124.- percepita nel 2007, della prestazione d'invalidità di Fr. 20'720.- versata da \_\_\_\_\_ e dalla prestazione d'invalidità pari a Fr. 23'460.- riconosciuta da \_\_\_\_\_. Sommando questi importi, mai comunicati dall'assicurata, la Cassa ha quindi ottenuto dei redditi determinanti di Fr. 49'304.-, mentre il fabbisogno rimaneva fissato a Fr. 32'036.-. In queste circostanze, poiché le entrate superavano le uscite, non v'era spazio per concedere all'insorgente delle PC. A seguito degli accertamenti esperiti dal TCA, la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'interessata alle prestazioni complementari, suddividendo il periodo di restituzione in due momenti a dipendenza dei differenti redditi percepiti: dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 e dal 1° aprile al 31 luglio 2007. Nel primo periodo l'amministrazione ha incluso questa volta, il 26 maggio 2009 (doc. XII), il reddito da attività dipendente (Fr. 51 ' 634.-) nella misura di 2/3 ([Fr. 51 ' 634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3 = Fr. 33 ' 756.-) della cifra che risulta dalla notifica di tassazione IC 2006, anziché la rendita d'invalidità della previdenza professionale (Fr. 20 ' 720.-), siccome riconosciuta dall'11 aprile 2007 dalla Fondazione \_\_\_\_\_ (doc. 134). I suoi redditi determinanti sono quindi stati calcolati in Fr. 38 '880.- (Fr. 33 '756.- [salario] + Fr. 5 ' 124.- [rendita AI]) e sono superiori alle spese riconosciute fissate in Fr. 32 ' 490.- a seguito del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG. Per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2007, la Cassa ha nuovamente ritenuto la rendita d'invalidità di Fr. 5 ' 124.- annui ed ha sostituito la rendita d'invalidità della previdenza professionale di Fr. 20 ' 720.- con il nuovo importo di Fr. 11 ' 305.- corretto dalla Fondazione stessa. Oltre a ciò, la Cassa di compensazione ha aggiunto l'indennità giornaliera annua per infortuni di Fr. 43 ' 324.- (Fr. 118,45 x 365 giorni) versata da \_\_\_\_\_, anziché il reddito da lavoro, poiché il contratto

di lavoro ha preso termine il 31 marzo 2007. Anche in questo caso, l' amministrazione ha concluso che i redditi determinanti (Fr. 59'660.-) superavano di gran lunga le spese riconosciute (Fr. 32'490.-), con conseguente rifiuto del diritto alle prestazioni complementari. Ora, sia nel primo che nel secondo periodo considerato, le eccedenze di reddito non permettevano di beneficiare di prestazioni complementari. Pertanto, la Cassa ha preteso la restituzione delle sette mensilità di Fr. 144.- ciascuna versate all'insorgente. 8.

Dall' esito degli accertamenti effettuati dal TCA nell'ambito del precedente ricorso, è corretto che il diritto alle prestazioni complementari richiesto dall' assicurata sia esaminato in due momenti diversi, ossia a dipendenza degli introiti che ella ha conseguito, visto che gli stessi sono variati nel corso del 2007. Pertanto, la suddivisione temporale eseguita dalla Cassa di compensazione si rivela appropriata e va qui mantenuta. Per il primo periodo, dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007, va ritenuto il reddito da attività dipendente dato che, come il Tribunale ha accertato, malgrado la ricorrente fosse da tempo inabile al lavoro, ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc. X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è terminato il suo contratto di lavoro (doc. X/1). Pertanto, l' assicuratore infortuni ha versato al datore di lavoro dell' assicurata, e non a quest'ultima, le indennità giornaliere assicurate all' 80% di Fr. 118,45 (doc. VII). Come visto (cfr. consid. 5), dovendo fondarsi, di regola, sui redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente l'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per la determinazione delle prestazioni complementari nel 2007 fa stato il reddito annuo da attività dipendente della ricorrente conseguito nel 2006. Ritenuto che la citata notifica di tassazione IC 2006 indica in Fr. 51 ' 634.- tale reddito, ai fini delle PC esso va quindi computato nella misura di Fr. 33 ' 756.- ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3) in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC. A ciò si aggiunge la rendita d' invalidità di Fr. 5 ' 124.- annui (doc. 136), mentre le indennità giornaliere di Fr. 118,45 riconosciute da \_\_\_\_\_ non vanno computate, poiché sono state versate al datore di lavoro e non alla ricorrente e sono state sostituite dal reddito da lavoro, pagato all'interessata. Per quanto concerne le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale, va rilevato che la Fondazione \_\_\_\_\_ ha riconosciuto all' assicurata un diritto soltanto dall' 11 aprile 2007 (doc. VIII/4), perciò non vanno qui ritenute. Di conseguenza, i redditi determinanti della ricorrente dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007 ammontano a Fr. 38 ' 880.- (Fr. 33 ' 756.- [reddito da attività lucrativa] + Fr. 5 ' 124.- [rendita AI]), come determinato dalla Cassa pendente causa (doc. XII). Ritenuto che le spese riconosciute restano fissate a Fr. 32 ' 490.- e quindi sono inferiori ai redditi computabili, non si fa luogo al riconoscimento di prestazioni complementari (art. 3a cpv. 1 LPC). La Cassa di compensazione, invece, per questo periodo – e fino al 31 luglio 2007 – aveva stabilito in Fr. 144.- al mese il diritto alle PC da parte dell' assicurata. È quindi a buon diritto che l'ammontare (parziale) di Fr. 432.- (Fr. 144.- x 3 mesi) deve essere restituito all' amministrazione cantonale. Per quanto concerne il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2007, oltre alla rendita AI di Fr. 5 ' 124.-, vanno computate le indennità giornaliere che sono state - questa volta – riconosciute all' assicurata stessa – e non più al suo datore di lavoro -, come emerge dal resoconto del 28 aprile 2009 (doc. VII). Per questi quattro mesi, \_\_\_\_\_ ha versato all' assicurata delle indennità giornaliere pari a Fr. 14 ' 450,90 (doc. VII/2). Ora, malgrado questo diritto sia stato concesso alla ricorrente dal mese di aprile 2007, l' art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di " redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui ", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque commutare la citata prestazione giornaliera in reddito annuo, per ottenere la somma di Fr. 43 ' 234.- (Fr.

118,45 x 365 giorni), cifra che corrisponde all'importo che la Cassa ha computato nel suo nuovo calcolo. Riguardo alle prestazioni della previdenza professionale, dalla documentazione acquisita nelle more istruttorie risulta che con la richiesta di prestazioni complementari l'assicurata ha prodotto il conteggio delle prestazioni datato 14 marzo 2007 (doc. VIII/7), dal quale emerge che la Fondazione \_\_\_\_\_, trascorso il periodo d'attesa di 24 mesi dal momento dell'evento assicurato, le ha riconosciuto un grado di invalidità del 100% dall'11 aprile 2007, con conseguente diritto ad una prestazione di Fr. 1'726,70 al mese rispettivamente ad una prestazione annua di Fr. 20'720.- a dipendenza dell'infortunio. In un secondo momento, il 2 ottobre 2007 (doc. VIII/6), venuta a sapere che anche l'assicuratore infortuni aveva erogato una rendita d'invalidità, la Fondazione di previdenza professionale ha rivisto il diritto dell'assicurata ad una rendita al fine di evitare una situazione di sovraindennizzo. Pertanto, coordinandosi con le prestazioni riconosciute da \_\_\_\_\_ e dall'Ufficio assicurazione invalidità, il diritto dell'interessata di beneficiare di una rendita d'invalidità dalla LPP è stato rivisto, tenendo conto del 1° agosto 2007 come punto di coordinazione. Da quel giorno, la nuova prestazione annua ammonta a Fr. 11'305.-, sempre per un grado d'invalidità del 100% e non più a Fr. 20'720.- come era stato inizialmente riconosciuto dalla stessa previdenza professionale e, conseguentemente, anche dalla Cassa di compensazione che disponeva, allora, solo di quegli atti. Le prestazioni già versate fino al momento della coordinazione, ossia dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (Fr. 6'331,10), sono state quindi poste in compensazione con il nuovo diritto dal 1° agosto 2007 (fino al 31 dicembre 2007: diritto a Fr. 4'710,40). Considerate le prestazioni versate di troppo dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (doc. VIII/5), come il TCA ha potuto accertare presso la Fondazione stessa (doc. V), le prestazioni da essa versate effettivamente alla ricorrente per l'anno 2007, e meglio dall'11 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, sono pari a Fr. 4'710,50 (doc. VIII/4). Tuttavia, come noto, le PC esigono che i redditi siano convertiti in redditi annui (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI). Pertanto, la cifra incassata nel 2007 per nove mesi di diritto alle prestazioni, deve essere riportata sull'arco di un anno. Si ottiene così l'importo di Fr. 6'280,65 (Fr. 4'710,50 : 9 mesi x 12 mesi) e non Fr. 11'305.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione, che peraltro peggiorerebbe ancora di più la situazione dell'assicurata. Ora, anche considerando degli importi inferiori a quelli ritenuti dall'amministrazione per il 2007, ciò ha indubbiamente comportato che i redditi dell'insorgente sono aumentati e quindi la differenza fra entrate (redditi non privilegiati) ed uscite (fabbisogno) è diminuita. A maggior ragione, quindi, non v'era diritto ad una prestazione complementare, dato che le cifre qui ritenute danno sempre luogo ad un superamento delle spese riconosciute da parte dei redditi computabili. Riassumendo, nei redditi non privilegiati dell'insorgente vanno computati Fr. 5'124.- di rendita AI, Fr. 43'234.- quali prestazioni versate dall'assicuratore infortuni e Fr. 6'280,65 dalla previdenza professionale, per un totale di Fr. 54'638,65. A fronte di spese annue quantificate in Fr. 32'490.-, è evidente che il diritto alle prestazioni complementari deve essere negato. Di conseguenza, anche le PC di Fr. 144.- al mese riconosciute dalla Cassa di compensazione alla ricorrente per aprile 2007, maggio 2007, giugno 2007 e luglio 2007, per un totale di Fr. 576.-, le sono state versate indebitamente e vanno restituite. Riassumendo, l'amministrazione ha quindi correttamente calcolato le prestazioni mensili che l'assicurata ha percepito senza diritto dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007, fissandole in un totale di Fr. 1'008.- (Fr. 144.- x 7 mesi). 9. In simili condizioni, tutto ben considerato, la decisione impugnata del 22 dicembre 2008 che ha calcolato in Fr. 17'910.- le prestazioni complementari indebitamente ricevute dalla ricorrente dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2007,

e che si rifà alla decisione di restituzione dell' 8 ottobre 2008, è corretta e va confermata. Ne discende che il ricorso deve invece essere respinto. 10. Con la summenzionata sentenza 9C\_795/2009 del 21 giugno 2010, il Tribunale federale ha statuito al dispositivo n. 4 che " La causa viene pure rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova ripartizione delle indennità di parte per la procedura giudiziaria cantonale. ". Alla luce dell'esito della causa, con cui si respinge il ricorso, non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili. Per il resto la precedente sentenza cantonale che, con le motivazioni note alle parti cui si rimanda, è stata confermata dal TF in particolare quo alla assistenza giudiziaria concessa in sede amministrativa e giudiziaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.